

c) per introduzione di bestie colpite da malattie infettive, L.20,00 per ogni capo.

d) per taglio abusivo di legna verde, L.5,00 per ogni soma e L.15,00 per ogni barrozza.

e) pel danneggiamento di piante di alto fusto e di pedagne, L.10,00 di ammenda per ogni pianta oltre il valore legnoso della pianta medesima.

f) per l'asportazione di fusti e di tronchi di alberi intieri, L.15,00 di multa oltre la confisca del fusto o tronco medesimo.

g) per l'ingresso o regresso nella macchia fuori dei luoghi ove esistono regolari cancelli, L.2,00 se con bestie da soma, e L.5,00 se con veicoli.

h) per l'asportazione fuori territorio di legna per uso industriale o di commercio, L. 10,00 per ogni soma e L.20,00 per ogni barrozza.

i) per la raccolta o vendita abusiva della ghianda, L.3,00 di multa e la confisca della ghianda.

ART. 2° = Ai recidivi della stessa contravvenzione nel medesimo anno agrario sarà applicato il doppio, il triplo, fino al decuplo, a seconda del numero delle contravvenzioni, dell'ammontare della pena pecuniaria stabilita per ogni singola contravven-

zione.

ART. 3° = Ai membri del Consiglio di Amministrazione, a carico dei quali fosse elevato verbale di contravvenzione, sarà sempre applicata il doppio dell'ammenda stabilita per gli altri utenti e decadranno dalla carica.

ART. 4° = (Vedi decisione della Giunta Provinciale Amministrativa in data 9 / 9 / 1910 N° 2121)

Le contravvenzioni a carico degli estranei all'associazione agraria saranno deferite all'Autorità giudiziaria.

ART. 5° = L'accertamento delle contravvenzioni sarà fatto con verbale del guardiano dell'Associazione Agraria o di qualsiasi Agente Comunale o Governativo.

Il verbale sarà rimesso all'Ufficio di Segreteria nel termine di 24 ore dall'accertamento.

ART. 6° = Dopo la deposizione del verbale di contravvenzione, il Presidente chiamerà i contravventori avanti a sè onde tentare la conciliazione. Il verbale di contravvenzione conciliato, firmato dalla parte e dal Presidente esclude ogni procedimento

In caso diverso il verbale sarà rimesso al Pre



tore per l'opportuno procedimento.

ART. 7° = Al guardiano spetta 1/3 dell'ammontare delle contravvenzioni accertate e debitamente riscosse.

Il verbale di contravvenzione sarà passato subito dal guardiano al Segretario dell'Associazione che sarà in obbligo di registrarlo immediatamente su apposito libro, sotto la personale responsabilità, e da lui, a sua volta, sarà data comunicazione al Presidente per l'opportuno provvedimento.

ART. 8° = Il presente regolamento avrà suo il pieno vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e dopo di essere stato pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Università Agraria.

Mentana 1° luglio 1910

IL R. Commissario

F. avv. Achille Genovese

Il Segretario

F. Fiodi

N. 98273 Ser. 2^a del 14-9-1910

Approvato dalla Giunta Prov. di Ancona

di Ancona nella seduta 9-9-1910

verbale N. 2121 p. Il Prefetto f. autolissi

Copia conforme uso Ancona

Montana 22-9-1910

Il Segretario

Chiodi



2

1999